

N. R.G. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ promossa da:

SOC. SPORTIVA

DILETTANTISTICA (P. _____), con il patrocinio dell'avv. _____
e dell'avv. FABIANI FRANCO, VIA ALBERTOLLI N. 9, COMO, elettivamente domiciliata
in _____ presso il difensore avv. _____

ATTORE

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA con il patrocinio dell'avv. _____
elettivamente domiciliato _____
presso il difensore avv. _____

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 10.5.2018 i procuratori delle parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati in via telematica ed esibiti in formato cartaceo.

Per l'attore: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Treviso, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda dell'attrice, accertata e dichiarata la illegittimità per tutta la durata del rapporto di conto corrente azionato della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi a qualsiasi periodicità (quantificati dalla esperita istruttoria in € 5.910,83, cfr. pag. 9 della CTU), nonché dell'addebito di commissioni di massimo scoperto (€ 4.513,59, cfr. pag. 9 della CTU) e spese di chiusura*



periodica (€ 693,26, cfr. pag. 9 della CTU), condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare all'attrice la somma di € 11.117,69 come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese di lite, comprensive di oneri per consulenza tecnica di parte, oltre IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso compensi”.

Per la convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

in via preliminare,

- ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese, l'intervenuta prescrizione per il periodo antecedente il 13/06/2004 del diritto all'eventuale restituzione di somme a qualunque titolo richieste dall'attrice per intervenuto decorso del termine legale, nonché la maturata decadenza dalle eccezioni sollevate;

nel merito,

- rigettare tutte le domande ex adverso proposte con qualunque statuizione perché infondate e prive di presupposti legittimanti, in fatto ed in diritto, per le motivazioni tutte esposte nella parte narrativa dell'atto di costituzione e delle successive difese;

in via subordinata, - nella denegata ipotesi di eventuale accertamento della nullità di clausole relative al solo contratto di conto corrente dedotto in giudizio, applicare al rapporto in questione le norme previste dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93) ed, in particolare, ritenere e dichiarare applicabile al conto corrente n. intrattenuto dalla presso l'Agenzia di Treviso della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., l'art. 117, comma VII, del medesimo T.U.B. ed i tassi di interesse dallo stesso previsti, tenuto conto dell'entrata in vigore della Delibera CICR 09/02/2000 a decorrere dal 30/06/2000.

in via istruttoria,

- disporre integrazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio finalizzata ad accertare la corretta applicazione della commissione di massimo scoperto, in conformità alle disposizioni prescritte dalla Banca d'Italia ed all'entrata in vigore della Delibera CICR 09/02/2000.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e con ogni e più ampia riserva di ulteriormente eccepire, produrre ed articolare, oltre che di attivazione di autonomo giudizio per le ragioni di credito vantate”.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

In data 13.6.2014 la società _____ - società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata - con atto di citazione ha convenuto in giudizio Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

L'attrice ha chiesto, in particolare, che la banca venisse condannata al pagamento della somma di € 11.834,67 relativamente al conto n. _____ acceso in data 25.6.1996 presso l'agenzia di Treviso ed estinto in data 31.8.2004, per la restituzione degli importi corrisposti dalla correntista per:

- interessi anatocistici con cadenza trimestrale, in quanto applicati unilateralmente dall'istituto di credito, anche successivamente alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, vista la mancata pattuizione contrattuale della clausola di reciprocità;
- spese fisse di chiusura periodica del conto con cadenza trimestrale, per mancanza di pattuizione;
- commissione di massimo scoperto non pattuita e addebitata sul conto con periodicità trimestrale o, diversamente, per nullità della clausola contrattuale per assenza di causa.

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. si è costituita in giudizio chiedendo rigetto di tutte le domande attoree.

Preliminarmente l'istituto di credito si è opposto a tutte le pretese restitutorie relative al periodo antecedente il 13.6.2004, in quanto risultavano prescritte e comunque infondate e prive dei presupposti legittimanti per le seguenti motivazioni:

- la capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) risultava legittima, almeno per il periodo successivo al 30.6.2000;
- nessuna determinazione dell'interesse ultra legale, in quanto interesse pattuito contrattualmente, come da contratto prodotto dall'istituto di credito;
- la commissione di massimo scoperto risultava pattuita contrattualmente, così come tutte le altre spese addebitate sul conto corrente;
- insussistenza dell'ipotesi di usura.

All'udienza del 1.10.2015, il Giudice istruttore, ravvisatane la necessità, ha disposto c.t.u. contabile, chiedendo al consulente tecnico il ricalcolo del saldo del conto corrente in esame, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

In data 27.10.2016 il c.t.u. ha depositato la relazione tecnica dalla quale è emerso che, alla data del 31/12/2003, sul conto corrente n. _____ intestato all'attrice, sono stati imputati maggiori addebiti per complessivi € 11.117,69 di cui € 5.910,83 per maggiori interessi relativi all'effetto dell'anatocismo; €



4.513,59 per maggiori addebiti per commissione massimo scoperto; € 693,26 per maggiori addebiti relativi a spese fisse di chiusura.

Solo il consulente tecnico di parte attrice ha trasmesso osservazioni alla predetta relazione nelle quali ha rilevato la correttezza dei calcoli, quindi nulla ha formulato in aggiunta a quanto esposto dal c.t.u.

Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 10.5.2018 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente ed il giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, trattenendo la causa in decisione.

§

In diritto, la domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.

E' ormai orientamento consolidato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi è da ritenersi pattuizione illegittima per i contratti bancari stipulati in data anteriore al 22 aprile 2000, come quello in contestazione (25 giugno 1996), in quanto gli usi che consentono la deroga ai limiti fissati dall'art. 1283 c.c. sono usi normativi e non negoziali, con nullità della previsione di una tale capitalizzazione per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c. c. (Cass. 2374/1999; Cass. 3096/1999; Cass. Sez. Unite 21095/2004; Cass. Sez. Unite 24418/2010).

Va *ad abundantiam* rilevato come alcun effetto sanante sulla clausola *de qua* possa derivare dal d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva stabilito la validità delle pregresse clausole relative alla produzione di interessi con capitalizzazione trimestrale, colpito in parte qua da una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 425/2000).

Pertanto si deve concludere che, nella fattispecie, per il periodo precedente al luglio 2000 non debba operare alcuna capitalizzazione degli interessi passivi.

In relazione alla capitalizzazione degli interessi nel periodo successivo al luglio 2000 la banca convenuta ha sostenuto che la capitalizzazione debba operare nella fattispecie per tale periodo successivo.

Va ricordato che per il periodo successivo al luglio 2000, il dato normativo ha consentito la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi: la delibera CICR del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, ha previsto all'art. 2 che i contratti successivi possano contenere l'anatocismo bancario, a condizione che la periodicità nel conteggio degli interessi nelle operazioni di conto corrente bancario sia stabilita contrattualmente per iscritto e che sia la medesima per interessi creditori e debitori.

La medesima delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha indicato la disciplina anche per i contratti preesistenti, stabilendo che la capitalizzazione degli interessi (purché con la stessa periodicità in attivo e in passivo) possa valere non solo per i nuovi contratti ma anche per quelli anteriori a condizione, però, che *“qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente*



applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.

La modalità concreta con la quale era possibile attuare tale intervento sui contratti di conto corrente preesistenti è dunque diversa a seconda che l'intervento comportasse un peggioramento delle condizioni preesistenti (richiedendosi allora un'approvazione da parte del cliente) o non lo comportasse (essendo allora sufficiente la mera pubblicazione da parte della banca in Gazzetta Ufficiale, con successiva comunicazione al cliente).

Orbene, la banca ha sostenuto di aver ottemperato nella fattispecie alla disciplina dettata dall'art. 7 della delibera CICR, affermando di avere applicato la uguale capitalizzazione per gli interessi attivi e passivi e di avere adeguato le condizioni contrattuali relative alla capitalizzazione degli interessi, sia attivi che passivi, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e di averne dato opportuna notizia a parte attrice.

Ritiene questo Giudice, conformemente all'orientamento del Tribunale, che la previsione dell'anatocismo trimestrale, prima illegittimo e non dovuto, comporti un peggioramento delle condizioni economiche del cliente con la necessità allora di una specifica approvazione dello stesso cliente, approvazione in caso "di peggioramento" imposta dallo stesso articolo 7; in altri termini essendo nulla la clausola di capitalizzazione prima esistente, l'introduzione in forza della delibera CICR di una capitalizzazione trimestrale degli interessi deve intendersi come modifica peggiorativa rispetto alla condizione preesistente, essendo allora necessaria una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, pattuizione che nella fattispecie non risulta essere stata stipulata.

Per quanto sopra deve concludersi che nella fattispecie anche per il periodo successivo al 30 giugno 2000 debba escludersi qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi.

Parimenti fondata è la pretesa dell'attore in ordine alla contestazione della validità della pattuizione relativa alle commissioni di massimo scoperto.

La giurisprudenza ha spesso ritenuto l'invalidità *tout court* dell'istituto in ragione della mancanza di causa (così Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010, Trib. Torino 21/1/2010, Trib. Teramo 18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona 19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e 12/12/2005, Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002).

Anche la parte della giurisprudenza, qui condivisa, che ha ammesso la teorica legittimità della clausola, in base all'inequivoco disposto dell'art. 117 TUB ha comunque ritenuto che la clausola stessa, per essere



valida, debba rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, chiarendo che ciò accade quando siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774)

Trattasi di soluzione che costituisce piana applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico dell'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta *ad substantiam* per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.

La commissione di massimo scoperto è stata, infatti, diversamente definita o individuata, limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse, come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo (ed in tal senso si parla, a volte, anche di commissione di affidamento), oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte oltre il limite dello stesso affidamento (nozione, quest'ultima, che sembra essersi imposta più di recente).

Da tale diversità di natura e giustificazione è derivata anche la sopra accennata diversità di metodologie applicative, dal momento che, in coerenza con il primo profilo della commissione, questa viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, mentre nella seconda ipotesi il calcolo avviene soltanto sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo (sul periodo da prendere a riferimento si registrano, poi, le più svariate soluzioni, a volte prendendosi in considerazione il trimestre, ed a volte anche periodi ben più brevi, sino addirittura allo scoperto giornaliero). Ancora, manca l'univocità in ordine alla periodicità di calcolo delle commissioni di massimo scoperto, che in alcuni casi vengono computate dalla banca addirittura come un accessorio degli interessi, seguendo la medesima periodicità.

In sostanza, il termine commissione di massimo scoperto non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle commissioni deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo 'peso' economico: in mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.



Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente determinata la mera indicazione, così come nel caso che qui occupa, di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione 'commissione di massimo scoperto', senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e finanche sulla base di computo.

Pertanto tale indicazione deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in nessun modo, in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca.

In conseguenza di quanto sopra affermato, vanno ritenuti illegittimi anche gli addebiti per spese fisse di chiusura trimestrale del conto, non potendosi negare che la chiusura periodica trimestrale del conto sia soltanto fittizia e funzionale alla capitalizzazione degli interessi e dunque, in tal modo, dalla illegittimità della stessa deriva la illiceità anche dell'addebito delle corrispondenti spese.

Venendo all'esame delle difese sollevate dalla banca è opportuno precisare quanto segue.

Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito, è noto che l'azione di ripetizione di indebitum proposta dal cliente di una banca il quale lamenta la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale; prescrizione che decorre, nel caso in cui i versamenti abbiano avuta solo natura ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di chiusura del rapporto (Cass. n. 24418/10).

Se l'avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura di credito non è in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca, che eccepisce la prescrizione, allegare e provare le rimesse che hanno invece natura solutoria (Cass. n. 4518/14).

Ciò comporta la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione della banca indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto corrente in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tale onere, individuando d'ufficio i versamenti solutori.

Con ordinanza n. 20933 del 7 settembre 2017 la Suprema Corte è tornata ad occuparsi del tema della ripartizione dell'onere probatorio delle rimesse solutorie in conto corrente, osservando che qualora non sia contestata l'esistenza di un contratto di apertura di credito, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta; sicché spetta alla banca, che eccepisce la prescrizione del diritto del correntista di ripetizione delle somme addebitate in conto corrente, allegare e provare le rimesse aventi, invece, natura solutoria.

La banca avrebbe quindi dovuto, in virtù della sollevata eccezione di prescrizione, ex art. 2697 c.c., indicare la natura solutoria della rimessa, evidenziando l'entità della stessa e la collocazione temporale.



Ciò non è avvenuto e per tal motivo l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata, dovendosi ritenere che il *dies a quo* della prescrizione decorra dalla chiusura del rapporto che, nel caso di specie, è avvenuta in data 31.8.2004.

Giova precisare, inoltre, come non rivesta alcuna rilevanza la mancata contestazione degli estratti conto da parte dell'attrice nel corso del rapporto, in quanto è consolidato orientamento della Cassazione che la mancata tempestiva contestazione, da parte del correntista, degli estratti conto inviati nel corso del rapporto, renda inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti ivi contenuti solo sotto il profilo contabile, ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite del conto derivano (ex multis Cass. n. 20221/2015; Cass. n. 11626/2011; Cass. n. 3574/2011; Cass. n. 6514/2007; Cass. n. 10376/2006; Cass. n. 7662/2005; Cass. n. 10186/2001; Cass. n. 10129/2001)..

Di conseguenza, la mancata contestazione non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali che giustificano i versamenti cui le annotazioni si riferiscono né dalla conseguente azione di ripetizione delle somme percepite dalla banca.

Infine, non può condividersi l'assunto secondo cui il pagamento degli interessi con capitalizzazione trimestrale costituirebbe adempimento di obbligazione naturale e, come tale, non ripetibile: difetta infatti la spontaneità richiesta dall'art.2034 c.c. essendo notorio che la capitalizzazione trimestrale degli interessi veniva imposta a tutti i clienti dell'intero sistema bancario in conformità delle direttive impartite dall'associazione di categoria e senza possibilità di una negoziazione individuale.

Lo stesso orientamento è stato recentemente espresso da Tribunale Roma, 2 Maggio 2016 che ha affermato che *“il pagamento da parte dell'ex correntista di interessi ultralegali ed anatocistici non può costituire adempimento di un'obbligazione naturale ex art, 2034 c.c., non essendo ravvisabile il requisito della spontaneità del pagamento e, infatti, la corresponsione di interessi ultralegali non validamente predeterminati e frutto di capitalizzazione illegittima, non è avvenuta in esecuzione di un dovere morale o sociale, bensì in virtù di cogenti clausole contrattuali la cui invalidità è stata dedotta e accertata in giudizio”*.

Discende, per chiudere sul punto, che il rapporto dare/avere tra le parti, deve essere ricostruito, così come argomentato dalla difesa di parte attrice, senza capitalizzazione degli interessi passivi e senza tenere presente le commissioni di massimo scoperto.

Dalla consulenza tecnica disposta in corso di causa - i cui esiti si ritengono condivisibili come si ritiene condivisibile il metodo sintetico impiegato dal c.t.u. per i soli trimestri documentati- è emerso che, alla data del 31/12/2003, sul conto corrente n. . intestato all'attrice, sono stati imputati maggiori addebiti per complessivi € **11.117,69** di cui € 5.910,83 per maggiori interessi relativi all'effetto



dell'anatocismo; € 4.513,59 per maggiori addebiti per commissione massimo scoperto; € 693,26 per maggiori addebiti relativi a spese fisse di chiusura.

Non si è correttamente proceduto alla determinazione del tasso di interesse effettivo globale (valutazione dell'eventuale tasso usura praticato dalla banca), in quanto non è stato richiesto da parte attrice né alla determinazione del tasso ultra legale, in quanto il contratto relativo al conto corrente in esame è stato formulato per iscritto fin dall'origine (25.5.1996) e, pertanto, parte attrice ha rinunciato alla richiesta dei relativi interessi (cfr. pag. 3 atto di citazione).

Conseguentemente la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento per l'importo di € **11.117,69**, oltre ad interessi dalla domanda al saldo effettivo che, per l'effetto, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere a parte attrice, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo.

Sono altresì poste a carico della convenuta le spese di c.t.u. liquidate con decreto del G.I. del 23.1.2017, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso compensi.

Le spese della consulenza tecnica di parte attrice non possono invece essere tenute in considerazione, in quanto non ne è stato documentato l'effettivo pagamento (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2605 del 07/02/2006).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- condanna Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. a pagare a la somma di €
11.117,69, oltre ad interessi dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. a rifondere al procuratore di parte attrice antistatario le spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.835,00, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone. le spese della c.t.u. definitivamente a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Treviso, 28.8.2018

Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli

